NEO-BREVIA n. 07 - 2025 a cura di Marco Perelli Ercolini

riproduzione con citazione della fonte e dell'autore

ONAOSI - OLTRE CENTO ANNI DI SOLIDARIETÀ E PREVIDENZA

L'Opera Nazionale per l'Assistenza agli Orfani dei Sanitari Italiani è un Ente senza scopo di lucro nato da un'idea di un medico di Forlì, Luigi Casati, che nel 1874 la illustra al Primo Congresso Nazionale dei Medici Condotti a Padova.

Nel 1890 i professori Carlo Ruata di Perugia e Lorenzo Bruno di Torino promuovono una sottoscrizione tra Sanitari per fondare un'associazione che si prenda cura dei loro orfani. Il ricavato della sottoscrizione viene affidato ad una Commissione che, nel 1892, tra le tante richieste di assistenza, sceglie 5 orfani tra i più bisognosi, in rappresentanza di diverse zone d'Italia, ospitandoli in base ad una convenzione presso l'Istituto Sant'Anna di Perugia.

Fin dall'origine, quindi, le risorse e i finanziamenti per sostenere l'iniziativa provengono esclusivamente e per intero dalle categorie sanitarie. Non si fa ricorso ad alcun finanziamento pubblico diretto o indiretto.

Con Regio Decreto 20 luglio 1899, che ne approva lo Statuto organico, l'Opera viene eretta in Ente morale con la denominazione di "Collegio-convitto per i figli orfani dei Sanitari italiani in Perugia". Nel 1901 si inaugura a Perugia il primo "Collegio-convitto per gli orfani dei Sanitari italiani". Verso la fine dell'anno, su un bollettino del Consiglio del Collegio-convitto si legge: "Il nostro Collegio Convitto verrà in futuro a rappresentare, più che un'Opera Pia, una mutua società di assicurazione costituita però con larghi criteri di beneficio altruistico e di solidarietà di categoria.

Sarà una nuova forma di cooperazione che avrà degli imitatori in Italia e all'estero". Il principio previdenziale fa già capolino, insito nella originaria concezione solidaristica ed assistenziale.

La modernità dell'iniziativa ha larga eco nel Paese. Su iniziativa del deputato perugino Cesare Fani, il Parlamento approva la Legge 7 luglio 1901, n.306, "portante provvedimenti per il Collegioconvitto per i figli dei Sanitari italiani in Perugia" rende obbligatorio il contributo per tutti "i medici chirurghi, veterinari e farmacisti nel Regno alle dipendenze di pubbliche esercenti amministrazioni". Tutti gli altri Sanitari "liberamente esercenti" possono contribuire volontariamente.

La Seconda Guerra Mondiale causa gravissime conseguenze all'Opera; gli eventi bellici la tagliano fuori da ogni contatto con le regioni del Nord e del Sud, prima con la linea di Cassino e poi con la linea Gotica. Vengono meno i contributi di 40.000 Sanitari. Il prof. Nicola Pende, endocrinologo di fama mondiale, alla guida dell'ONAOSI dal 1934, eletto Senatore del Regno, preferisce dimettersi per le difficoltà intervenute. Sembra la fine. Ma la tenacia, prima di tutti del prof. Raffaello Silvestrini di Perugia, nominato Commissario straordinario, e delle Autorità comunali di Perugia, porta ad un'insperata e decisiva ripresa.

Nel 1995, in base al decreto legislativo n.509/1994, l'ONAOSI (insieme ad Enpam, Enpav, Enpaf, Cassa degli Avvocati, Cassa dei Notai, Cassa degli Ingegneri, ecc.) si trasforma da ente pubblico in fondazione privata. Il 30 ottobre i Ministeri competenti approvano il primo statuto ed il regolamento della "privatizzazione".

Una serie di interventi legislativi ha prima esteso anche ai liberi professionisti (art. 52, comma 23 della L. 27 dicembre 2002, n. 289) e poi ripristinato la situazione quo ante per quanto riguarda l'obbligatorietà della contribuzione (art. 1, comma 485 della L. 27 dicembre 2006, n. 296).

A seguito della sentenza della Sentenza della Corte Costituzionale n. 190/2007, il Legislatore è intervenuto per colmare una propria lacuna normativa con l'art. 29 del D.L. 1° ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni in L. 29 novembre 2007, n. 222, individuando, i parametri ("percentuale della retribuzione di base e all'anzianità di servizio") cui gli organi della Fondazione commisurano l'entità del contributo.

La legge ha operato inoltre una sostanziale riforma statutaria ed un riordino degli organi di governo, separando le funzioni di indirizzo, i compiti di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica e le funzioni di vigilanza.

E' stata inoltre sancita, per la prima volta, la partecipazione al voto di tutti i contribuenti, con la nomina degli organi della Fondazione in carica per il 2011-2016, alla cui elezione sono stati democraticamente chiamati.

Con l'insediamento del Presidente Serafino Zucchelli e dei nuovi Organi sono state approvate a larghissima maggioranza dal Comitato di Indirizzo le nuove linee strategiche per l'intera consiliatura che scade nel 2016, preservando la missione originaria in favore degli assistiti e, nel contempo, modernizzando e ampliando l'ambito di copertura e tutela prevido-assistenziale.

La mission dell'ONAOSI, infatti, attraverso le varie modalità statutarie di intervento, è sostenere, educare, istruire e formare i giovani per consentire loro di conseguire un titolo di studio e di accedere al mondo professionale e del lavoro. L'Ente eroga prestazioni in favore degli orfani e, in talune condizioni, dei figli dei sanitari contribuenti (medici chirurghi, odontoiatri, veterinari e farmacisti) nonché dei contribuenti stessi in condizioni di vulnerabilità e non autosufficienza. Dal 2013, oltre a confermare l'impegno a sostegno delle fragilità, si aggiungono infatti ulteriori concreti sussidi in favore dei sanitari contribuenti in condizioni di non autosufficienza.

E' un altro importante tassello nella costruzione, iniziata nel 2012, di un "nuovo pilastro" di intervento, che declina e rinnova la storica vocazione di solidarietà e sussidiarietà categoriale che è alla radice dell'ONAOSI.

La Presidenza e gli Organi Statutari, avvalendosi di risorse umane variamente impiegate, tra personale amministrativo e educativo, proseguono il cammino: definire nuove strategie, rafforzare l'immagine dell'Opera, potenziare i valori educativi e culturali. Sono decine di migliaia coloro che, in oltre un secolo di vita, hanno conseguito la loro formazione nell'Opera e con l'Opera.

<u>LETTERA DEL DOTT. STEFANO BIASIOLI PRESIDENTE REGIONALE FEDER.S.P.eV.</u>

Vicenza, 06/02/2025

OGGETTO: Legge di Bilancio 2025 (art. 1 comma 317, L. 234 del 30/12/2024). Dematerializzazione ricette bianche.

Stimati Presidenti,

Vi sottopongo alcune considerazioni relative all'obbligo di dematerializzare la ricetta "cosiddetta bianca" per i farmaci in classe C, con costo a carico del paziente, redatte dai medici liberi professionisti e pensionati ancora iscritti all'Ordine.

Tale innovazione sta provocando forti perplessità non solo tra i cittadini ma anche nel mondo medico. Mentre si possono comprendere e giustificare le motivazioni che riguardano le prescrizioni nell'ambito del SSN per l'impatto sulla spesa pubblica, delle quali è corretto monitorare l'appropriatezza prescrittiva, non è invece comprensibile l'estensione dell'obbligo alle ricette per i farmaci non rimborsabili dal Servizio Sanitario.

Se uno dei motivi fosse l'incremento dei dati contenuti nel fascicolo sanitario (per una più completa anamnesi sulle abitudini relative all'assunzione di medicinali da parte del cittadino) non regge per una palese incoerenza in quanto non verrebbero inseriti i medicinali da banco e tutti quelli assunti in automedicazione, tranne che non si miri a pretendere la prescrizione elettronica anche per questi.

Rimarrebbero comunque esclusi gli integratori venduti nei supermercati, di cui frequentemente vi è un abuso, con gravi effetti collaterali.

Questa scelta purtroppo creerà solo disagi ai pazienti, ai medici prescrittori ed ai farmacisti, visti i frequenti disservizi di cui soffre la piattaforma informatica.

Una consistente parte della popolazione, soprattutto anziana, non avvezza all'uso di strumenti digitali avrà difficoltà ad accedere alle prestazioni sanitarie e resterà emarginata.

In questo Paese chi fa le leggi molte volte non ne valuta le conseguenze.

In considerazione di quanto sopra esposto rimango fermamente convinto che anche dopo il periodo di transizione ed a regime con l'emanazione dei decreti attuativi non si potrà impedire al medico di redigere ancora una ricetta sul suo ricettario personale, scritta a mano con le sigle abbreviate di "Recipe" et "Signa" e nessun farmacista potrà rifiutare di dispensare al paziente i medicinali prescritti.

Anzi, viste le varie criticità emergenti che comporta la dematerializzazione, il ricorso alla prescrizione cartacea per i farmaci in classe C, come antiflogistici, antalgici, sonniferi, ansiolitici, antipiretici e non solo, potrà evitare difficoltà a cittadini e problemi operativi agli stessi farmacisti. Inoltre l'obbligo di dematerializzare tutte le ricette si concretizza come un grave atto discriminatorio nei confronti di molti medici pensionati che esercitano ancora, i quali sarebbero esclusi dalla attività libero professionale.

Non potendo più usare il proprio ricettario cartaceo intestato e viste le incombenze legate all'acquisizione degli strumenti informatici per adeguarsi alla norma, soprattutto nelle visite domiciliari, oltre alle difficoltà poste dalla burocrazia digitale nella compilazione di una ricetta elettronica, vedranno venir meno quel "senso di appartenenza alla categoria" che ne giustificava l'iscrizione all'Ordine. Stiamo "importando" medici dall'estero per supplire alle note carenze di organico e nel contempo viene adottato un provvedimento che finirà di far abbandonare la professione a molti dei nostri colleghi più anziani, i quali, vorrei ricordarlo, sono stati una preziosa risorsa durante la pandemia.

Mi auguro che su questo punto gli Ordini non si limitino solo, nella veste istituzionale di sussidiari dello Stato, a comunicare le norme di legge e le modalità operative per attuarle ma si facciano anche portavoce del disagio professionale che queste ultime possono arrecare ad una parte degli iscritti e chiedano ai Ministeri competenti ed alle stesse Regioni un ripensamento od almeno alcune ragionevoli deroghe all'obbligo di digitalizzare tutte le prescrizioni per i farmaci non rimborsabili in classe C.

In un momento di grave e perdurante difficoltà del SSN, di difficile accesso ai servizi da parte dei cittadini (soprattutto in certi orari, a domicilio del paziente, in giornate festive e situazioni di urgenza) forse una ricetta cartacea bianca, scritta rigorosamente a mano dal vecchio medico non informatizzato potrebbe ancora essere utile alla società e magari evitare un ricovero in ospedale.

ANTICIPO TFR ANCHE AI PUBBLICI DIPENDENTI?

Anticipo del Tfr maturato anche per i dipendenti del pubblico impiego in presenza di comprovate e

rilevanti motivazioni (articolo 2021 del Codice civile). E' quanto il Ministero del Lavoro ha dichiarato di voler attuare rispondendo in Commissione Lavoro della Camera.

Ma sarebbe anche opportuno, rispettando quanto sentenziato dalla Corte Costituzionale, sopprimere la dilazione del pagamento stesso a fine impiego (dopo 3 e fino a 5, 6 anni !!!).

Codice civile articolo 2021:

.

Il prestatore di lavoro, con almeno otto anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro, può chiedere, in costanza di rapporto di lavoro, una anticipazione non superiore al 70 per cento sul trattamento cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta (4).

Le richieste sono soddisfatte annualmente entro i limiti del 10 per cento degli aventi titolo, di cui al precedente comma, e comunque del 4 per cento del numero totale dei dipendenti. La richiesta deve essere giustificata dalla necessità di:

- a) eventuali spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
- b) acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile (2)(5).

L'anticipazione può essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto di lavoro e viene detratta, a tutti gli effetti, dal trattamento di fine rapporto.

• • • •

- (2) La Corte costituzionale, con sentenza 18 marzo-5 aprile 1991, n. 142 (Gazz.Uff. 10 aprile 1991, n. 15 Prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità dell'ottavo comma, lett. b) dell'art. 2120 c.c., come novellato dall'art. 1, L. 29 maggio 1982, n. 297, nella parte in cui non prevede la possibilità di concessione dell'anticipazione in ipotesi di acquisto "in itinere" comprovato con mezzi idonei a dimostrarne l'effettività.
- (4) Secondo quanto stabilito dall'art. 4, terzo comma, L. 29 maggio 1982, n. 297, che disciplina il trattamento di fine rapporto e la materia pensionistica, il disposto di questo comma non si applica alle aziende dichiarate in crisi ai sensi della L. 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per la politica industriale, la ristrutturazione e lo sviluppo del settore.
- (5) Per l'anticipazione del trattamento di fine rapporto, vedi anche, l'art. 7, L. 8 marzo 2000, n. 53.

REQUISITI PER LA PENSIONE ENPAM 2025 da Il Giornale della Previdenza n. 4 del 7 febbraio 2025 a cura di Antioco Fois

Anno nuovo, ma le regole per andare in pensione con l'Enpam non cambiano. A inizio 2025 è utile ribadire i requisiti di età e anzianità contributiva, in una breve guida per chi progetta di andare in pensione nell'anno in corso.

Bisogna ricordare che il trattamento Enpam si compone prima di tutto di una pensione di base, di Quota A, che si matura con la contribuzione che versano tutti i medici e dentisti e che spetta quindi a tutti gli iscritti all'Ordine.

A questa, si aggiunge un'eventuale altra quota che è calcolata sui contributi versati in base all'attività professionale specifica svolta nel corso della carriera: medicina generale, specialistica ambulatoriale, specialistica esterna, libera professione.

È bene premettere che, requisiti specifici a parte, per ricevere una pensione Enpam è necessario essere in regola con il versamento dei contributi.

PER TUTTI I MEDICI E DENTISTI

Può fare domanda per il trattamento legato alla **Quota A** chi ha maturato i requisiti per la pensione di vecchiaia o per quella anticipata.

La **pensione di vecchiaia** ha come requisito il raggiungimento dei **68 anni** di età e condizione necessaria è avere almeno 5 anni di anzianità contributiva.

I requisiti per la **pensione anticipata** si maturano, invece, a **65 anni**, per chi opta per il metodo di calcolo interamente contributivo, entro il mese del sessantacinquesimo compleanno. Occorre comunque essere ancora iscritti alla gestione e avere almeno 20 anni di contribuzione.

PER I MEDICI CONVENZIONATI

I medici convenzionati, oltre che alla Quota A, hanno versato i loro contributi al Fondo Enpam della medicina convenzionata e accreditata. Chi ha svolto attività come medico di famiglia, pediatra di libera scelta, specialista ambulatoriale o esterno, medico della medicina dei servizi, guardia medica, medico fiscale oppure medico convenzionato esterno Inps può scegliere tra tre modalità per andare in pensione, una volta cessata l'attività in convenzione.

A 68 anni per la pensione di vecchiaia oppure a 62 anni per il trattamento anticipato. Per quest'ultimo è necessario avere maturato almeno 35 anni di contribuzione effettiva, riscattata o ricongiunta e 30 anni di anzianità laurea.

Oppure, come terza opzione, è possibile andare in quiescenza indipendentemente dall'età, con 42 anni di contribuzione effettiva, riscattata e ricongiunta e 30 anni di anzianità laurea.

Per i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta e gli specialisti ambulatoriali è anche possibile andare in pensione con il sistema dell'App, l'Anticipo della prestazione previdenziale dell'Enpam.

PER I LIBERI PROFESSIONISTI

I medici e dentisti che nella loro carriera hanno svolto libera professione, versando contributi alla Quota B, maturano il trattamento pensionistico a 68 anni, purché abbiano almeno 5 anni di anzianità contributiva sulla Quota A.

In alternativa, è possibile optare per pensione anticipata di Quota B. I requisiti sono analoghi a quelli del Fondo della medicina convenzionata e cioè: 62 anni di età, almeno 35 anni di contribuzione effettiva, riscattata o ricongiunta, e 30 anni di anzianità laurea.

Anche in questo caso, possono chiedere la pensione senza il requisito dell'età minima gli iscritti che hanno maturato un'anzianità di laurea di 30 anni e 42 anni di contribuzione effettiva, riscattata o ricongiunta.

PENSIONE IN CUMULO ENPAM E INPS: I REQUISITI 2025 da Il Giornale della Previdenza n. 4 del 7 febbraio 2025 a cura di Antioco Fois

Chi ha contributi versati sia all'Enpam sia all'Inps, o ad altri enti previdenziali, può chiedere di ricevere un'unica pensione in cumulo.

Questi i requisiti in vigore per fare domanda di pensione in cumulo nel 2025.

I REOUISITI

Scegliendo di percepire la pensione di vecchiaia in cumulo Enpam+Inps, la parte di pensione di Inps si può percepire a 67 anni, a condizione di avere almeno 20 anni di contribuzione complessiva e aver cessato l'attività da dipendente. Invece, la parte Enpam si può percepire a 68 anni, a condizione di avere almeno 20 anni di contribuzione complessiva e aver cessato le attività diverse dalla libera professione.

La pensione anticipata, invece, si può percepire indipendentemente dall'età, con 42 anni e 10 mesi di contribuzione per gli uomini o 41 anni e 10 mesi di contribuzione per le donne e 30 anni di anzianità di laurea. È prevista una finestra di 3 mesi per iniziare a ricevere l'assegno di pensione, occorre comunque aver cessato le attività diverse dalla libera professione e non si deve essere titolari di alcuna pensione.

È bene sottolineare che, ogni caso, per ricevere una pensione Enpam è necessario essere in regola con il versamento dei contributi.

ALTRI MODI

Il meccanismo del cumulo permette di mettere insieme i periodi contributivi non coincidenti, per raggiungere i requisiti per il pensionamento e avere un unico assegno di pensione materialmente pagato dall'Inps. Esistono però altri modi per valorizzare i periodi contributivi presenti in più enti previdenziali: la **ricongiunzione** e la **totalizzazione**, come spiegato in quest'articolo.

LA POLIZIA CERCA 35 MEDICI, DOMANDE ENTRO IL 1° MARZO Af - Il

Giornale della Previdenza n. 4 del 7 febbraio 2025 a cura di Antioco Fois

La Polizia di Stato assume a tempo indeterminato 35 medici da assegnare nelle sedi in 22 province sparse in tutta Italia, da Trieste a Campobasso. Il limite di età per partecipare al bando è di 35 anni, elevato fino a tre anni in relazione all'effettivo servizio militare prestato dal concorrente. Per presentare domanda, inoltre, è necessario essere in possesso di un titolo di specializzazione. Il termine per presentare la propria candidatura è il 1° marzo 2025, è possibile inoltrare la domanda attraverso la procedura informatica disponibile all'indirizzo https://concorsionline.poliziadistato.it Per partecipare è necessario possedere un'identità digitale certificata e un indirizzo di posta elettronica certificata.

Maggiori informazioni sul sito della Polizia di Stato.

DOVE TROVO L'ULTIMO MODELLO D COMPILATO? da Lettere al Giornale

della Previdenza n. 4 del 7 febbraio 2025

Non sono sicuro di aver richiesto la contribuzione ridotta nell'ultimo modello D come specializzando. Come faccio a controllare?



Gentile Dottore,

può controllare il suo ultimo modello D dall'area riservata. Nella colonna a sinistra deve cliccare su "Domande e dichiarazioni online" e poi su "Modello D – dichiarazione dei redditi Quota B". Da qui potrà vedere l'ultima dichiarazione fatta.

Nel caso in cui però non ha richiesto la contribuzione ridotta, potrà farlo ora, sempre dall'area riservata compilando il modulo "Contribuzione ridotta" che trova nel menù a sinistra sotto "Domande e dichiarazioni online". In questo caso, però, la contribuzione ridotta le verrà applicata sul modello D 2025 (redditi 2024).

AGENZIA DELLE ENTRATE - DETRAZIONI SPESE MEDICHE la Posta di

Nuovo Fisco Oggi

Domanda

Devo sottopormi a cure presso un centro di fisioterapia privato per attività di rinforzo muscolare per un ginocchio, dove ho avuto l'innesto di cellule mesenchimali, e per una spalla per lesione di un tendine. Mi è stato consigliato un ciclo di almeno sei mesi. Al termine delle cure potrò detrarre dall'Irpef la relativa fattura? Grazie

Risponde Andrea Santoro

Le prestazioni per l'assistenza infermieristica e riabilitativa (come la fisioterapia, la kinesiterapia, la laserterapia) rientrano tra le spese sanitarie di cui all'articolo 15, comma 1, lettera c), del Tuir, per le quali spetta la detrazione Irpef del 19% sull'importo eccedente la somma di 129,11 euro. Per esercitare il diritto alla detrazione è necessario che le spese siano state effettivamente sostenute e, quindi, rimaste a carico del contribuente. Come precisato dalla circolare n. 14/2023, quando la fattura è rilasciata da un soggetto diverso da quello che ha effettuato la prestazione occorre, per fruire della detrazione, l'attestazione che "la prestazione è stata eseguita direttamente da personale medico o paramedico o comunque sotto il suo controllo". Se la prestazione non è resa da strutture pubbliche o private accreditate al SSN l'utilizzo di sistemi di pagamento "tracciabili" può essere attestato mediante l'annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che effettua la prestazione di servizio. Si precisa, inoltre, che le spese per le prestazioni rese dal fisioterapista sono detraibili senza necessità di prescrizione medica, in quanto tale professionista rientra nel novero delle figure elencate nel decreto del Ministero della sanità 29 marzo 2001 (cfr. circolare n. 19/2012), a condizione che dal documento attestante la spesa risultino la figura professionale medesima e la descrizione della prestazione sanitaria resa.

ASSICURAZIONE NON COPRE IL MEDICO DI FAMIGLIA MORTO PER

COVID da Italia Oggi di sabato 8 febbraio 2025

L'assicurazione non indennizza gli eredi del medico di base morto per Covid. Non opera, infatti, la polizza contro gli infortuni stipulata dall'Enpam, l'ente di previdenza dei medici, che in quanto privata risulta sottratta alle regole e ai principi dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro: il contratto copre il rischio di decesso solo se derivante da infortunio inteso come «causa fortuita, violenta ed esterna», mentre non vi rientra la morte causata da infezione.

Corte di Cassazione civile, sez. terza - Sentenza n. 3016 del 6 febbraio 2025.

Infortunio e malattia non sono equiparati nell'ambito delle assicurazioni private, l'equiparazione sussiste solo esclusivamente per l'assicurazione obbligatoria; distinzione netta tra ma malattia e infortunio sul lavoro: chi contrae una malattia infettiva si «ammala» e non si «infortuna».

L'irrilevanza tra malattia e infortunio vale solo per l'assicurazione obbligatoria per una tutela contro gli infortuni sul lavoro del lavoratore verso qualsivoglia malattia contratta sul posto di lavoro (vedi sentenza della Corte Costituzionale n.179/1988 che dichiarò illegittimo l'art.38 comma 2 del Dpr 1124/65:

LA CORTE COSTITUZIONALE

- dichiara l'illegittimità costituzionale, in riferimento all'art. 38, comma secondo, Cost., dell'art. 3, comma primo, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (testo unico delle leggi sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali), nella parte in cui non prevede che <l'assicurazione contro le malattie professionali nell'industria é obbligatoria anche per malattie diverse da quelle comprese nelle tabelle allegate concernenti le dette malattie e da quelle causate da una lavorazione specificata o da un agente patogeno indicato nelle tabelle stesse, purchè si tratti di malattie delle quali sia comunque provata la causa di lavoro>;
- dichiara l'illegittimità costituzionale, in riferimento all'art. 38, comma secondo, Cost., dell'art. 211, comma primo, del detto d.P.R. n. 1124 del 1965, nella parte in cui non prevede che l'assicurazione é obbligatoria anche per malattie diverse da quelle comprese nelle tabelle concernenti malattie professionali nell'agricoltura e da quelle causate da una lavorazione

- specificata o da un agente patogeno indicato nelle tabelle stesse, purchè si tratti di malattie delle quali sia comunque provata la causa di lavoro;
- dichiara l'illegittimità costituzionale, in riferimento all'art. 38, comma secondo, Cost., dell'art. 134, comma primo, del detto d.P.R. n. 1124 del 1965 dalla parola <semprechè> alla fine.
- dichiara, infine, ex art. 27, legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale, in riferimento allo stesso parametro, dell'art. 254 del detto d.P.R. n. 1124 del 1965, dalla parola <semprechè> alla fine.

ARAN - IL CCNL DEL COMPARTO FUNZIONI CENTRALI 2022/2024 a

DplMo – fonte: Gazzetta Ufficiale

L'Aran (Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni) ha pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 32 dell'8 febbraio 2025, il Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni centrali – Triennio 2022-2024.

il CCNL del comparto funzioni centrali

FRANCOBOLLI ITALIA 2025 - NUOVE EMISSIONI

I Valori sociali. Francobollo dedicato all'Associazione Volontari Ospedalieri - AVO, nel 50° anniversario della fondazione



Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy emette l'11 febbraio 2025 un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica *i Valori sociali* dedicato all'**Associazione Volontari Ospedalieri - AVO**, nel 50° anniversario della fondazione.

Caratteristiche del francobollo

La vignetta riproduce il logo dell'Associazione Volontari Ospedalieri, AVO, delimitato, in basso, da un nastro rosso e dal claim "50 ANNI

ACCANTO ALLE FRAGILITÀ". Fondata a Milano nel 1975, l'associazione oggi conta circa 221 sedi su tutto il territorio nazionale e promuove i valori della reciprocità e della solidarietà civile, culturale e sociale.

Completano il francobollo la scritta "ITALIA" e l'indicazione tariffaria "B".

Tiratura: duecentocinquantamila venti esemplari.

Bozzettista: Fabiola Spada.

Indicazione tariffaria: B.

Il francobollo è stampato dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia; colori: tre; carta: bianca, patinata neutra, autoadesiva, con imbiancante ottico; grammatura: 90 g/mq; supporto: carta bianca, Kraft mono-siliconata da 80 g/mq; adesivo: tipo acrilico ad acqua, distribuito in quantità di 20 g/mq (secco); formato carta: 40 x 30 mm.; formato stampa: 36 x 26 mm.; formato tracciatura: 46 x 37 mm.; dentellatura: 11, effettuata con fustellatura.

Caratteristiche del foglio

Il foglio contiene quarantacinque esemplari. Sulla cimosa è riprodotto il logo MIMIT monocromatico.

AGGIORNAMENTO DEGLI ELENCHI PER LA NOMINA DI DIRETTORE AMMINISTRATIVO, SANITARIO E SOCIOSANITARIO da Newsletter

OMCeOMi n.8/2025

Pubblicata sul B.U.R.L. Serie Avvisi e Concorsi n. 6 – 05 febbraio 2025 la D.g.r. 27 gennaio 2025 – n. XII/3817 "Avvio del procedimento per l'aggiornamento degli elenchi di idonei a cui attingere per la nomina di direttore amministrativo, di direttore sanitario e di direttore sociosanitario delle Agenzie di Tutela della Salute e delle Aziende Sociosanitarie territoriali lombarde, alla nomina di direttore amministrativo e di direttore sanitario degli IRCCS trasformati in Fondazioni e di direttore sanitario delle Strutture private per l'anno 2025".

Trattandosi di aggiornamento possono presentare la domanda solo i soggetti interessati in possesso dei requisiti, che non sono già iscritti in elenchi precedentemente approvati, entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla pubblicazione dell'avviso per estratto sulla Gazzetta Ufficiale.

B.U.R.L. 05 febbraio 2025

INAIL - MODALITÀ DI RIMBORSO DELL'INDENNITÀ PER INABILITÀ TEMPORANEA ASSOLUTA: AGGIORNAMENTO da DplMo - fonte: Inail

L'Inail informa che a decorrere dal 6 febbraio 2025 il rimborso dell'indennità per inabilità temporanea assoluta anticipata dal datore di lavoro, con le modalità previste dall'articolo 70 d.P.R. 1124/1965, può essere effettuato esclusivamente con accredito su conto corrente bancario o postale o altro strumento elettronico di pagamento dotato di codice Iban.

Sono, quindi, stati aggiornati gli applicativi delle denunce di infortunio, di malattia professionale e di silicosi/asbestosi e dei servizi dispositivi "Dati retributivi per il calcolo dell'indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta (lavoratore a tempo parziale)" e "Dati retributivi per il calcolo dell'indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta (lavoratore a tempo pieno)".

I manuali utente e la documentazione tecnica aggiornata degli applicativi sono disponibili nella sezione "Prestazioni", raggiungibile dal seguente percorso *Home > Atti e documenti > Assicurazione*.

La pensione è una retribuzione differita. Non è una prestazione assistenziale né di carattere fiscale. Al pari dello stipendio, deve essere proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro ed adeguata non solo al momento del riposo, ma anche dopo, durante la quiescenza, in relazione ai mutamenti del potere d'acquisto.

Ecco perché i tagli «ledono la dignità» dei pensionati. E vanno al di là dei principi costituzionali di «ragionevolezza» e «temporaneità» visto che vanno avanti da 20 anni e con sistemi di calcolo non proporzionali, dunque iniqui.

Claudio Testuzza

LEGGE BILANCIO 2025 IN SANITÀ: ECCO LA GUIDA COMPLETA

GRATUITA da Quotidiano Sanità

Tante le novità in arrivo per i Professionisti Sanitari con la Legge di Bilancio 2025, a partire da detrazioni fiscali e innovazione tecnologica. Ma anche fatturazione elettronica, norme sulla sicurezza sul lavoro, sostegno agli studi medici nelle aree svantaggiate. Scopri tutte le novità nella speciale Guida gratuita di Consulcesi Club.

Guida alla Legge di Bilancio 2025

AGENZIA DELLE ENTRATE - DETRAZIONI SPESE MEDICHE la Posta di

Nuovo Fisco Oggi

Domanda

Ho avuto l'esenzione dal pagamento del ticket per insufficienza renale. È possibile detrarre la spesa per l'acquisto di pannoloni per incontinenza? Grazie

Risponde Andrea Santoro

La spesa per l'acquisto di pannoloni per incontinenti è da includersi tra le spese per dispositivi medici per i quali spetta la detrazione ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera c), del Tuir. Per agevolare l'individuazione dei prodotti che rispondono alla definizione di dispositivo medico è stato allegato alla circolare n. 20/2011, un elenco, non esaustivo, fornito dal Ministero della salute, di quelli più comuni, tra cui rientrano gli ausili per incontinenti, compresi i pannoloni anche se acquistati presso rivenditori commerciali (circolare n. 17/2006). In linea generale, si considerano protesi non solo le sostituzioni di un organo naturale o di parti dello stesso, ma anche i mezzi correttivi o ausiliari di un organo carente o menomato nella sua funzionalità (circolare n. 14/2023). Per fruire della detrazione è necessario che dalla certificazione fiscale (scontrino fiscale o fattura) risultino chiaramente la descrizione del prodotto acquistato e il soggetto che sostiene la spesa. Pertanto, non possono essere considerati validi i documenti (scontrino fiscale o fattura) che riportino semplicemente l'indicazione "dispositivo medico".

CATALOGO COLLEZIONE NUMISMATICA 2025

Mef e Ipzs presentano la nuova collezione numismatica 2025

Giorgetti: nostre monete biglietto da visita per l'Italia nel mondo, simbolo della nostra cultura, storia e creatività

28 gennaio 2025



Presentata oggi nella Sala Ciampi del Mef la Collezione Numismatica 2025 della Repubblica Italiana, emessa dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e coniata dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. All'evento sono intervenuti il Ministro dell'Economia e Finanze, Giancarlo Giorgetti, il Presidente e l'Amministratore delegato del Poligrafico e Zecca dello Stato, Paolo Perrone e Francesco Soro.

Presenti, inoltre, il Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità

Alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, la Sottosegretaria alla Cultura, Lucia Borgonzoni, la Vicesindaco di Roma, Silvia Scozzese, il Comandante Generale della Guardia di

Finanza, Generale Andrea De Gennaro, il Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia Costiera, Ammiraglio Nicola Carlone.

La cerimonia di presentazione è stata moderata da Myrta Merlino, giornalista, conduttrice e autrice televisiva, con Matteo Taglienti, responsabile commerciale dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.

La Collezione numismatica della Repubblica Italiana è un racconto della storia del nostro Paese, dei principali eventi e delle ricorrenze nazionali. I grandi nomi e le bellezze dell'arte, le eccellenze del Made in Italy sia imprenditoriali che enogastronomiche, lo sport, la storia antica e quella recente, la musica vengono rappresentati e celebrati attraverso l'emissione di monete dedicate, raccogliendo l'interesse e la curiosità di collezionisti e appassionati.

"Valorizzare questa tradizione significa non solo sostenere la nostra storia artigiana e industriale, ma anche creare nuove opportunità per i giovani e far crescere nuove professionalità. Vogliamo che le nostre monete siano un biglietto da visita per l'Italia nel mondo, un simbolo della nostra cultura, della nostra storia e della nostra creatività", ha dichiarato il ministro Giorgetti aprendo la cerimonia.

Tra le novità della Collezione Numismatica 2025 l'omaggio al genio senza tempo di Michelangelo con una moneta dedicata ai 550 anni della sua nascita; la celebrazione del Giubileo 2025 in un'opera che coniuga il valore artistico a un profondo significato spirituale; la moneta contro la violenza sulle donne che raffigura le scarpe rosse, simbolo della dignità e della determinazione, che si intrecciano con i cerchi della vita e gli splendidi versi di Alda Merini, per un messaggio di speranza e di rinascita; le monete dedicate alla conclusione del "Giro del mondo 2023-2025 della Amerigo Vespucci", la storica nave scuola della Marina, ambasciatrice dell'eccellenza marittima italiana; un tributo alle Automobili Lamborghini e a Campari, tra i brand iconici della storia del nostro Paese; e dopo la prima emissione dello scorso anno, torna la Serie dedicata alla Canzone Italiana, con un uno tra i brani più amati nella storia della nostra musica: "Il Cielo" di Renato Zero.

Per saperne di più

- Catalogo collezione numismatica 2025
- Video collezione numismatica

AZIONE SANITARIA - Organo di informazione Feder.S.P.eV.

E' in spedizione il n.1 - gennaio-febbraio 2025 di Azione Sanitaria. Per chi vuole anticipatamente leggerlo:

https://www.federspev.it/documenti/67ab28e8bb987.pdf

In questo numero:

- ➤ Perequazione 2025: modesti incrementi, ma (per fortuna) ritorna il meccanismo "a scaglioni" a cura di Michele Poerio e Stefano Biasioli Pensionati
- Alcuni cronici problemi da non mettere in fondo al cassetto a cura di Marco Perelli Ercolini
- ➤ Quei nostri 100.000 capelli: rispettarli, donarli, conservarli a cura di Nicola Simonetti
- La cataratta a cura di Danilo Mazzacane
- ➤ 10 consigli per una vecchiaia in salute a cura di Antonino Arcoraci
- ➤ La vita mentale attiva come rimedio efficace contro la vecchiaia a cura di Nicolò Rosario Lombardo
- > XVI Giornata messinese dei nonni a cura di Antonino Arcoraci
- Elogio del porcello a cura di Antonino Di Gregorio

- La Pasqua del cosmo secondo Darwin a cura di Andrea Dal Bò e Giovanni Brigato
- Non è mai troppo tardi a cura di Maria Teresa Palla Simonini
- ➤ Potenza Bando di Concorso per premiare la migliore tesi di specializzazione sull'invecchiamento a cura di Giuseppe Nicolò Cugno
- ➤ Bandiscono il *II CONCORSO FEDER.S.P.eV*. Regione Calabria Campania Sicilia Anno 2025
- > Terzo Concorso Nazionale A.M.M.I. sulla poesia
- ➤ Il consiglio del Notaio a cura di Chiarastella Massari
- ➤ Ricordo del Dr. Franco Vinci a cura di Nicola Simonetti
- ➤ Ricordo del Dr. Benito Bonsignore a cura di Michele Poerio

Rubriche

- L'arte del mal sottile a cura di Antonio Di Gregorio
- > Storia della medicina 30 a cura di Antonio Di Gregorio
- La senescenza tra massime, aforismi ... a favore e contro a cura di Antonino Arcoraci
- ➤ Lettera al giornale
- ➤ Lettere al Presidente
- ➤ Vita delle Sezioni

AGENZIA ENTRATE - LAVORATORI IMPATRIATI: PERIODO DI PREGRESSA PERMANENZA ALL'ESTERO fonte: Agenzia Entrate

L'Agenzia delle Entrate, con la <u>risposta n. 22/E del 7 febbraio 2025</u>, fornisce alcuni chiarimenti in merito al beneficio del regime agevolativo di cui all'articolo 5 del <u>decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209</u>, a decorrere dall'anno d'imposta 2024 e, in particolare, «se l'emissione delle fatture ad un unico cliente estero che, negli anni precedenti è stato il datore di lavoro, sia un ostacolo alla fruizione del regime degli impatriati». Inoltre, se «la mancata iscrizione all'AIRE sostituita dalla residenza in nazioni estere con le quali l'Italia intrattiene una convenzione in materia di doppia imposizione sia sufficiente per fruire delle agevolazioni».

La risposta dell'Agenzia delle Entrate

L'articolo 5 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209 (in vigore dal 29 dicembre 2023), disciplina il "nuovo regime agevolativo a favore dei lavoratori impatriati" (di seguito nuovo regime), che si applica ai contribuenti che trasferiscono, dal periodo d'imposta 2024, la residenza in Italia ai sensi dell'articolo 2 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR).

Il comma 1 del citato articolo 5 dispone che «i redditi di lavoro dipendente, i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, i redditi di lavoro autonomo derivanti dall'esercizio di arti e professioni prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 2 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, entro il limite annuo di 600.000 euro concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50 per cento del loro ammontare al ricorrere delle seguenti condizioni:

- i lavoratori si impegnano a risiedere fiscalmente in Italia per un periodo di tempo corrispondente a quello di cui al comma 3, secondo periodo;
- i lavoratori non sono stati fiscalmente residenti in Italia nei tre periodi d'imposta precedenti il loro Se il lavoratore presta l'attività lavorativa nel territorio dello Stato in favore dello stesso soggetto presso il quale è stato impiegato all'estero prima del trasferimento oppure

in favore di un soggetto appartenente al suo stesso gruppo, il requisito minimo di permanenza all'estero è di:

- sei periodi d'imposta, se il lavoratore non è stato in precedenza impiegato in Italia in favore dello stesso soggetto oppure di un soggetto appartenente al suo stesso gruppo;
- sette periodi d'imposta, se il lavoratore, prima del suo trasferimento all'estero, è stato impiegato in Italia in favore dello stesso soggetto oppure di un soggetto appartenente al suo stesso gruppo;
- l'attività lavorativa è prestata per la maggior parte del periodo d'imposta nel territorio dello Stato;
- i lavoratori sono in possesso dei requisiti di elevata qualificazione o specializzazione come definiti dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 108 e dal decreto legislativo 9 novembre 2007. n. 206».

La norma agevolativa riguarda esclusivamente i redditi ivi indicati che, «entro il limite annuo di 600.000 euro», concorrono alla formazione del reddito complessivo, limitatamente al 50 per cento del loro ammontare, senza che sia necessario il ragguaglio ad anno, anche nel caso in cui il trasferimento della residenza fiscale sia avvenuto nel corso del periodo d'imposta.

La base imponibile «è ridotta al 40 per cento nei seguenti casi:

- il lavoratore si trasferisce in Italia con un figlio minore;
- in caso di nascita di un figlio ovvero di adozione di un minore di età durante il periodo di fruizione del regime di cui al presente In tale caso il beneficio di cui al presente comma è fruito a partire dal periodo d'imposta in corso al momento della nascita o dell'adozione e per il tempo residuo di fruibilità dell'agevolazione [...]».

La riduzione al 40 per cento della base imponibile è subordinata alla condizione che «durante il periodo di fruizione del regime da parte del lavoratore, il figlio minore di età, ovvero il minore adottato, sia residente nel territorio dello Stato».

La circostanza che, successivamente al rientro, i figli diventino maggiorenni non determina la perdita del maggiore beneficio fiscale fino al termine di detto periodo agevolato.

Con riferimento al primo quesito posto dall'*Istante*, ovvero *«se l'emissione delle fatture ad un unico cliente estero che, negli anni precedenti è stato il datore di lavoro, sia un ostacolo alla fruizione del regime degli impatriati»*, si osserva quanto segue.

Il *nuovo regime* può essere applicato, nel rispetto delle condizioni richieste, anche nell'ipotesi in cui il lavoratore si trasferisca in Italia per prestare l'attività lavorativa nel territorio dello Stato in favore del medesimo soggetto (residente o non residente in Italia), presso il quale è stato impiegato all'estero prima del predetto trasferimento oppure in favore di un soggetto «appartenente al suo stesso gruppo».

Nella predetta ipotesi in cui il lavoratore svolga in Italia l'attività lavorativa a favore dello stesso soggetto (datore/gruppo) per il quale lavorava all'estero, la norma prevede l'allungamento del periodo minimo di pregressa permanenza all'estero che, da tre, aumenta a sei o sette anni, a seconda che si tratti o meno del medesimo soggetto (datore/gruppo) presso cui era svolta l'attività lavorativa in Italia prima del trasferimento all'estero.

La norma non specifica la tipologia di rapporto contrattuale che deve intercorrere tra i soggetti; dunque, il periodo minimo di pregressa permanenza all'estero è aumentato a sei o sette anni in tutte le ipotesi in cui il contribuente (lavoratore dipendente, assimilato o lavoratore autonomo) al rientro in Italia presti l'attività lavorativa per il medesimo soggetto (datore/gruppo) per il quale ha lavorato all'estero. Pertanto, ad esempio, per il contribuente che al rientro in Italia intraprende un'attività professionale e rende le proprie prestazioni professionali anche nei confronti del suo precedente datore di lavoro estero, il periodo minimo di permanenza all'estero è di sei periodi d'imposta (ovvero di sette periodi d'imposta qualora sia stato impiegato in Italia, prima del trasferimento, per lo stesso datore di lavoro).

Ciò premesso, nel caso in esame, l'*Istante* che al rientro in Italia presterà l'attività professionale con la stessa società per la quale aveva già lavorato all'estero, al ricorrere di tutti i requisiti previsti dalla norma, potrà beneficiare del *nuovo regime* agevolativo, a partire dal periodo d'imposta di rientro in Italia e per i quattro successivi considerato che dichiara di essere stata residente all'estero per almeno 6 anni.

Con riferimento al secondo quesito, «se la mancata iscrizione all'AIRE sostituita dalla residenza in nazioni estere con le quali l'Italia intrattiene una convenzione in materia di doppia imposizione (3 anni in Belgio 20182020 e 4 anni in Svizzera 20202024) sia sufficiente per fruire delle agevolazioni», l'Istante non pone un dubbio in merito alla corretta interpretazione della disposizione contenuta nel sopracitato articolo 5 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209 (in vigore dal 29 dicembre 2023), che disciplina il nuovo regime agevolativo a favore dei lavoratori impatriati, bensì chiede la sussistenza dei presupposti per stabilire l'effettiva residenza fiscale.

Al riguardo, si fa presente che l'articolo 11, comma 1, lettera *a*), della legge 27 luglio 2000, n. 212, come sostituito prima dall'articolo 1, del decreto legislativo

24 settembre 2015, n. 156, e poi dall'articolo 1, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 219, dispone che «il contribuente può interpellare l'Amministrazione finanziaria per ottenere una risposta riguardante fattispecie concrete e personali relativamente alla:

• applicazione delle disposizioni tributarie, quando vi sono condizioni di obiettiva incertezza sulla loro corretta interpretazione».

Avvalendosi dell'istituto dell'interpello, disciplinato dal predetto articolo 11 e dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 4 gennaio 2016, nonché dalla circolare 1° aprile 2016, n. 9/E, il contribuente può a tal fine presentare un'apposita istanza che, a pena di inammissibilità, deve illustrare, in modo circostanziato e specifico, il caso concreto e personale da trattare ai fini tributari sul quale sussistono concrete condizioni di incertezza.

L'obiettiva incertezza della fattispecie oggetto di interpello è un requisito immanente dell'istituto in esame

Sul punto, si rileva inoltre che, come chiarito con la citata circolare n. 33/E del 2020 (cfr. paragrafo 1.1 Requisiti soggettivi ed oggettivi), «l'accesso al regime agevolato non è subordinato alla presentazione, da parte del contribuente, di istanza di interpello ai sensi dello Statuto dei diritti del contribuente. Si rileva, in merito, che è parimenti preclusa la possibilità di presentare istanza di interpello, laddove le questioni poste riguardino la sussistenza dei presupposti per stabilire l'effettiva residenza fiscale, nonché la verifica dei requisiti necessari ai fini dell'accesso al regime speciale in esame, posto che tali verifiche implicano valutazioni di fatto non esperibili in sede di interpello.».

Al riguardo, occorre considerare che esula dall'istituto dell'interpello di cui all'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente) la verifica dei requisiti necessari ai fini dell'accesso al *nuovo regime* nonché la sussistenza dei presupposti per stabilire l'effettiva residenza fiscale, atteso che comportano verifiche fattuali non rientranti nell'ambito applicativo dell'istituto dell'interpello di cui al citato articolo 11 dello Statuto.

Come precisato nella circolare n. 9/E del 1° aprile 2016, infatti, il legislatore ha inteso escludere dall'area dell'interpello tutte quelle ipotesi caratterizzate: «a)"da una spiccata ed ineliminabile rilevanza dei profili fattuali riscontrabili dall'amministrazione finanziaria ma solo in sede di accertamento; si tratta, in altre parole, di tutte quelle fattispecie in cui rileva il mero appuramento del fatto (cd. accertamenti di fatto)".

"Per quanto concerne le ipotesi sub a), si pensi anche ai problemi collegati alla residenza delle persone fisiche (art. 2 TUIR) e dei soggetti diversi (art. 73) rispetto ai quali operano nel sistema sia disposizioni che stabiliscono i requisiti per la qualificazione del soggetto come residente nel territorio dello Stato (art. 2, comma 2, TUIR e articolo 73, comma 3, primo periodo, TUIR), sia disposizioni che introducono specifiche presunzioni di residenza, suscettibili di prova contraria (art. 2, comma 2 bis, e art. 73, comma 3, secondo periodo e comma 5 bis).

Data la stretta connessione delle une con le altre e la rilevanza che assumono ai fini della determinazione della residenza elementi meramente fattuali di cui è essenziale verificare la veridicità e completezza (possibili solo in sede di accertamento) si ritiene che entrambe le ipotesi siano escluse dall'area degli interpelli in esame». Per i suesposti motivi, il secondo quesito è inammissibile.

TRUFFE - FINTI TECNICI DEL CALORIFERO

Segnalazione da Polizia locale del Comune di Milano: individuate vittime anziane o vulnerabili, si presentano alle loro abitazioni dicendo di essere "tecnici dei caloriferi", incaricati dall'amministratore di verificare il buon funzionamento dell'impianto; una volta ottenuto il consenso a entrare in casa, con uno strumento elettronico, ispezionano l'appartamento e, simulando una perdita d'acqua nell'impianto, informano la vittima della presenza di sostanze pericolose che possono danneggiare denaro e oggetti preziosi se a contatto con l'acqua.

In tal modo la vittima è indotta a raccogliere i beni preziosi ed il denaro che immediatamente viene sottratto.

MIN.LAVORO - RETRIBUZIONI CONVENZIONALI 2025 PER I LAVORATORI ALL'ESTERO da DplMo – fonte: Gazzetta Ufficiale

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 34 dell'11 febbraio 2025, il Decreto 16 gennaio 2025, con la determinazione delle retribuzioni convenzionali 2025 per i lavoratori all'estero.

A decorrere dal periodo di paga in corso dal 1° gennaio 2025 e fino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 2025, le retribuzioni convenzionali da prendere a base per il calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni obbligatorie dei lavoratori italiani operanti all'estero, ai sensi del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, nonché per il calcolo delle imposte sul reddito da lavoro dipendente, ai sensi dell'art. 51, comma 8-bis, del TUIR, sono stabilite nella misura risultante, per ciascun settore, dalle unite tabelle, che costituiscono parte integrante del presente decreto.

<u>Tabella Retribuzioni convenzionali 2025 – operai e impiegati</u>

FUGA ALL'ESTERO DI LUREATI da Italia Oggi -articolo di Filippo Merli

In dieci anni dal 2013 al 2023 oltre 4mila laureati hanno lasciato l'Umbria per trasferirsi all'estero. Una tendenza diffusa soprattutto nei giovani tra i 25 e i 39 anni, fascia cruciale per lo sviluppo socio-economico: dalle parti di Perugia ha creato una vera e propria emorragia di capitale umano.

Nel resto dell'Italia la situazione non è migliore: nel periodo analizzato più di 308mila laureati hanno lasciato il nostro Paese. Una fuga che non risparmia alcuna regione con punte piuttosto significative in Lombardia e Veneto.

Secondo il presidente della regione dell'Umbria, in carica dal novembre 2024, la strategia per fermare la fuga dei laureati dovrebbe essere fondata su infrastrutture digitali, diritto allo studio, orientamento e miglioramento della rete dei trasporti. I giovani non vogliono più assistere al depauperamento e alla dispersione delle loro energie.

LIBRO DEI FRANCOBOLLI 2024

Il libro dei francobolli è la raccolta dei francobolli emessi durante l'anno, organizzata come un vero e proprio libro che documenta le singole emissioni, con una veste elegante e allo stesso tempo accattivante, grazie alle illustrazioni, alle fotografie e ai testi descrittivi.

Al suo interno sono inseriti anche gli annulli speciali del giorno di emissione e le informazioni tecniche relative ad ogni francobollo.

L'edizione del 2024, in particolare, si distingue dalle precedenti per il numero record di francobolli in essa racchiusi: ben 146.

Il volume contiene 146 carte-valori postali e può essere acquistato al prezzo di 280 euro in tutti gli uffici postali con sportello filatelico, negli Spazi Filatelia di Roma, Roma1, Milano, Venezia, Napoli, Trieste, Torino, Genova, Firenze e Verona e online sul sito filatelia.poste.it.

Attenzione potrebbero mancare il francobollo del 24 dicembre 2024 dell'Anno Santo e uno del Natale.

PIÙ TRASPARENZA E TEMPI CERTI PER VISITE ED ESAMI. PER I CITTADINI SANZIONI SE NON SI DISDICE APPUNTAMENTO ALMENO 48 ORE PRIMA. ECCO IL NUOVO PIANO NAZIONALE LISTE D'ATTESA 2025-2027 da Quotidiano Sanità a cura di Giovanni Rodriquez

Il nuovo PNGLA va ad aggiornare il precedente Piano 2019-2021. Una delle principali novità riguarda la creazione di un sistema di monitoraggio continuamente aggiornato. I cittadini potranno consultare informazioni aggiornate su tempi medi di attesa per visite specialistiche e interventi; disponibilità delle strutture sanitarie per determinate prestazioni; diritti e doveri in caso di sforamento dei tempi previsti. Queste informazioni saranno accessibili tramite i siti web delle Regioni e delle Aziende Sanitarie. Ecco tutte le novità.

<u>Più trasparenza e tempi certi per visite ed esami. Per i cittadini sanzioni se non si disdice appuntamento almeno 48 ore prima. Ecco il nuovo Piano nazionale liste d'attesa 2025-2027 - Quotidiano Sanità</u>

IL PIANO

INPS - PENSIONATI: ONLINE IL NUOVO SERVIZIO "CONSULENTE RED"

L'INPS, con il messaggio n. 525 dell'11 febbraio 2025, descrive le caratteristiche del servizio, realizzato nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (**PNRR**), che mette a disposizione un assistente virtuale in grado di supportare l'utente nella consultazione dei dati. È possibile accedere al servizio tramite la pagina "Consulente RED" o l'area personale MyINPS. In alternativa, i pensionati possono ricevere assistenza dai patronati, che devono essere prima autorizzati tramite un mandato firmato digitalmente.

ALLEGATI A PARTE - INPS Messaggio n.525 dell'11.02.2025 (documento 052)

ENASARCO: MINIMALI E MASSIMALI 2025



L'ENASARCO comunica che dal 1° gennaio 2025, gli importi dei minimali contributivi e dei massimali provvigionali sono così determinati:

Agente plurimandatario

Il massimale provvigionale annuo per ciascun rapporto di agenzia è pari a 30.057 euro.

Il minimale contributivo annuo per ciascun rapporto di agenzia è pari a 507 euro.

Agente monomandatario

Il massimale provvigionale annuo per ciascun rapporto di agenzia è pari a 45.085 euro.

Il minimale contributivo annuo per ciascun rapporto di agenzia è pari a 1.011 euro.

Questi importi sono stati aggiornati dalla Fondazione Enasarco a seguito della pubblicazione, da parte dell'Istat, del tasso di variazione annua dell'indice generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

<u>INPGI - GIORNALISTI: NOVITÀ 2025 IN MATERIA PREVIDENZIALE E</u> RETRIBUTIVA



L'INPGI, in data 10 febbraio 2025, ha pubblicato tre circolari riguardanti gli aspetti previdenziali e retributivi per i giornalisti, per l'anno 2025.

• Circolare n. 1 del 10/02/2025

- Co.co.co. Valori minimi e massimali retributivi e contributivi per il 2025;
- Rateazione debiti contributivi;
- Aggiornamento procedura DASM.

• Circolare n. 2 del 10/02/2025

- Liberi Professionisti misura contributi 2025;
- Liquidazione una-tantum ex art. 28 del Regolamento;
- Contribuzione volontaria 2025;
- Iscritti alla Gestione separata INPGI che ricoprono cariche di Amministratore Locale ex art. 81 e 86 del D.lgs. 267/2000;
- Adempimenti contributivi.

• Circolare n. 3 del 10/02/2025

• Rivalutazione delle pensioni ed aggiornamento dei valori delle prestazioni previdenziali ed assistenziali per l'anno 2025.